

Revisori della Sostenibilità: requisiti e crediti formativi

Publicato in GU n. 51 del 3 marzo 2025, il [decreto del MEF del 19 febbraio 2025](#) con il quale sono state definite le **modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori** e delle società di revisione **allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

Ricordiamo che **l'abilitazione delle persone fisiche** all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è disciplinata dal [decreto legislativo 6 settembre 2024 n. 125](#), che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Tale normativa introduce la **figura del "revisore della sostenibilità"**, ossia il revisore legale iscritto nel Registro che, previa abilitazione, può svolgere attività di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese.

➤ **Regime transitorio per i Revisori iscritti entro il 1° gennaio 2026 e Crediti formativi richiesti**

In base all'[articolo 18 del D.lgs. n. 125/2024](#), è previsto un **regime transitorio per i revisori già iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026**. Questi professionisti possono ottenere l'abilitazione all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità attraverso la maturazione di specifici crediti formativi nelle materie pertinenti.

Per conseguire l'abilitazione, i revisori devono acquisire **almeno cinque crediti formativi annuali** nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità. È importante sottolineare che tali crediti devono essere maturati integralmente in un singolo anno formativo, senza possibilità di frazionamento tra più annualità.

Pertanto, i **cinque crediti** necessari devono essere **ottenuti interamente nel corso del 2024 o del 2025**.

➤ **2) Modalità di acquisizione dei crediti formativi**

I **crediti formativi** possono essere acquisiti attraverso la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati, nonché tramite la formazione professionale continua riconosciuta dagli ordini professionali di appartenenza o dalle società di revisione legale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha inserito nel **Programma di aggiornamento professionale per il 2024 un nuovo gruppo di materie**, contraddistinto dalla **lettera D**), denominato **"Rendicontazione di sostenibilità"**, al fine di consentire il riconoscimento della formazione effettuata in tale ambito.

E' utile ricordare che con **determina** del Ragioniere generale dello Stato [prot. RR 17 del 3 febbraio 2025](#) il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il [Programma annuale di aggiornamento professionale 2025](#)

➤ **3) Presentazione della domanda di abilitazione**

I revisori che hanno maturato i cinque crediti formativi annuali nelle materie indicate possono presentare domanda di abilitazione al MEF. Le modalità di presentazione della domanda sono definite dal [decreto del MEF del 19 febbraio 2025](#).

In applicazione della disciplina transitoria, **una volta acquisiti almeno cinque crediti formativi** in materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità, il D.M. 19 febbraio 2025 prevede due fasi:

• **Fase 1 (dal 4 marzo 2025)**

Possono presentare domanda di abilitazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 soltanto i **revisori iscritti impiegati presso società di revisione (già) titolari di incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria (ex DNF)** conferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.lgs. 254/2016 da parte di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 125/2024. Anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, la domanda di abilitazione deve essere predisposta manualmente compilando **l'apposito modulo** disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità;

• **Fase 2 (entro il 1° gennaio 2026)**

in applicazione dell'articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, **i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026**, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) **potranno presentare domanda** ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 **compilando direttamente on-line l'apposito modulo disponibile nell'Area Riservata del Portale Revisori**. Più precisamente, **la data iniziale per la trasmissione delle domande sarà indicata con apposita determina** emanata dal Ragioniere Generale dello Stato al termine delle necessarie implementazioni informatiche al Portale Revisori che si concluderanno **presumibilmente nei mesi di agosto/settembre 2025**.

➤ **4) Obblighi formativi successivi all'abilitazione**

Una volta ottenuta l'abilitazione, i revisori saranno tenuti a rispettare specifici obblighi formativi annuali.

A decorrere dall'anno successivo a quello dell'abilitazione, dovranno maturare **almeno venticinque crediti formativi ogni anno**, di cui:

- **almeno dieci nelle materie caratterizzanti la revisione legale**
- **e almeno dieci nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità**.